

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIORGIO LA MALFA

La seduta comincia alle 14,25.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Esame del documento conclusivo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l'esame della proposta di documento conclusivo.

A questo fine il collega Leo ha predisposto una proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva che sarà pubblicato in allegato al *Resoconto stenografico* della seduta odierna. Al fine di consentire a tutti i componenti della Commissione di valutarne i contenuti, propongo di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

MAURIZIO LEO, *Relatore*. Consegno alla Commissione uno schema di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva da me predisposto, che tiene conto dei

suggerimenti informalmente avanzati dall'onorevole Benvenuto. Anche io ritengo opportuno consentire ai colleghi commissari di approfondire adeguatamente il contenuto dello schema, riservandomi di apportarvi modifiche, anche in relazione all'esito del dibattito che si aprirà su di esso.

GIORGIO BENVENUTO. Concordo con la proposta avanzata dal presidente e dal collega Leo, onde consentire un migliore approfondimento delle complesse tematiche affrontate dall'indagine.

MARIO LETTIERI. Anche io mi associo alla proposta del presidente e dell'onorevole Leo.

PRESIDENTE. Sta bene; il seguito dell'esame del documento conclusivo è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 14,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

*Licenziato per la stampa
il 4 giugno 2004.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

**Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della riforma
dell'Amministrazione finanziaria.****SCHEMA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO**

L'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione sullo stato di attuazione della riforma dell'Amministrazione finanziaria risponde all'esigenza di approfondire e valutare la portata e le conseguenze delle modifiche normative ed organizzative che hanno interessato, nel corso della precedente legislatura e di quella in corso l'Amministrazione finanziaria nel suo complesso.

L'indagine intendeva in particolare verificare lo stato di attuazione, sia a livello di amministrazione centrale che di uffici periferici, delle riforme adottate ed evidenziare quegli eventuali aspetti problematici che potessero richiedere l'adozione di ulteriori interventi legislativi da parte del legislatore.

Nel corso dell'indagine un profilo di analisi cui è stata dedicata particolare attenzione ha riguardato l'impatto che il nuovo modello organizzativo ha avuto sui rapporti tra l'amministrazione stessa e i contribuenti, senza evidentemente prescindere dalle significative novità derivanti dall'approvazione dello Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge n. 212 del 2000.

1. L'EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ha definito un nuovo assetto dell'organizzazione ministeriale dello Stato, disponendo, all'articolo 55, comma 1, l'istituzione, con decorrenza dall'inizio della nuova legislatura, del Ministero dell'economia e delle finanze, e la contestuale soppressione del Ministero del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze. Alcune modificazioni sono state introdotte lo scorso anno con il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali.

L'articolo 23 del suddetto decreto legislativo n. 300 del 1999 ha attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, di programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, di politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, di programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e di politiche di coesione, nonché la vigilanza su enti e attività e i rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge. Tale complesso di competenze si esplica in cinque aree funzionali, definite dall'articolo 24.

Il successivo articolo 26 ha stabilito in diciotto mesi dalla data dell'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo il termine massimo per la trasformazione del Ministero delle finanze, l'istituzione delle Agenzie fiscali e il trasferimento delle funzioni e delle risorse.

In vista dell'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze, gli articoli da 56 a 74 del medesimo decreto legislativo hanno disciplinato la riforma del Ministero delle finanze e dell'Amministrazione finanziaria.

In particolare, l'articolo 56 del decreto legislativo n. 300 del 1999 indica le com-

petenze

rimaste al Ministero delle finanze.

Esse consistono, in particolare, nelle funzioni di analisi, indagine e studio sulle politiche fiscali e sulla loro attuazione, di predisposizione degli atti normativi, di programmazione e d'indirizzo, nelle attività d'indirizzo, vigilanza e controllo sui risultati di gestione delle Agenzie fiscali, di coordinamento, supervisione e controllo del sistema informativo della fiscalità e della rete unitaria di settore, di comunicazione istituzionale con i contribuenti e di amministrazione del personale e delle risorse relative al Ministero stesso e alle commissioni tributarie.

Il coordinamento fra il Corpo della Guardia di Finanza e le Agenzie fiscali nelle attività operative inerenti alle funzioni trasferite alle Agenzie stesse è curato, ai sensi dell'articolo 56 del citato decreto legislativo n. 300, sulla base delle direttive impartite dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, ha disciplinato la nuova organizzazione del Ministero delle finanze, i cui uffici sono riuniti in un unico Dipartimento per le politiche fiscali.

Il Dipartimento è definito come « centro unitario Di direzione amministrativa della fiscalità statale »; assicura il supporto istituzionale, la conoscenza dei dati di base e la loro elaborazione per le decisioni dei vertici politici, delle quali cura l'attuazione gestendo le relazioni con le agenzie e gli altri enti che operano nel settore e tenendo i rapporti con la Guardia di Finanza; concorre alla diffusione delle informazioni presso i cittadini; nella propria attività favorisce lo sviluppo del federalismo fiscale e l'integrazione comunitaria.

Esso è articolato in otto uffici centrali: Ufficio studi e politiche economico-fiscali; Ufficio studi e politiche giuridico-tributarie; Ufficio agenzie ed enti della fiscalità; Ufficio amministrazione delle risorse; Ufficio relazioni internazionali; Ufficio federalismo fiscale; Ufficio comunicazione istituzionale; Ufficio coordinamento delle tecnologie informatiche.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è stato inoltre adottato il regolamento per la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, mentre l'organizzazione degli uffici dei Vice Ministri è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 2002, n. 158.

Per la gestione delle funzioni precedentemente esercitate dai Dipartimenti delle entrate, delle dogane e del territorio, nonché di quelle svolte dagli altri uffici del Ministero delle finanze, l'articolo 57 del decreto legislativo n. 300 del 1999 ha istituito quattro agenzie fiscali: l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio e l'Agenzia del demanio.

Le Agenzie hanno propria personalità giuridica e sono dotate di autonomia regolamentare, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. Esse operano con criteri di efficienza, economicità ed efficacia, secondo gl'indirizzi stabiliti dal ministro e sulla base delle convenzioni attraverso le quali vengono periodicamente determinati obiettivi e direttive generali della loro attività. Ciascuna Agenzia, in base all'articolo 66, è regolata da un proprio statuto deliberato dal Comitato direttivo e approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Ai sensi degli articoli da 62 a 65, le competenze di ciascuna Agenzia sono così definite:

l'Agenzia delle entrate svolge tutte le funzioni (amministrazione, riscossione e contenzioso) concernenti le entrate tributarie erariali che non siano assegnate alla competenza di altre Agenzie, amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, enti od organi, e quindi, in particolare, i tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali e le entrate anche di natura extratributaria, già di competenza del soppresso Dipartimento delle entrate o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori;

L'Agenzia delle dogane si occupa dei servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei diritti doganali e della fiscalità interna negli scambi internazionali, delle accise sulla produzione e sui consumi, escluse quelle sui tabacchi lavorati, in collegamento con gli organi dell'Unione europea; esercita tutte le funzioni già spettanti al soppresso Dipartimento delle dogane, incluse quelle esercitate in base ai trattati dell'Unione europea o ad altri atti e convenzioni internazionali; gestisce i laboratori doganali di analisi;

L'Agenzia del territorio è competente a svolgere i servizi relativi al catasto, i servizi geotopocartografici e quelli relativi alle conservatorie dei registri immobiliari, con il compito di costituire l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale, sviluppando, anche ai fini della semplificazione dei rapporti con gli utenti, l'integrazione fra i sistemi informativi attinenti alla funzione fiscale e alle trascrizioni e iscrizioni in materia di diritti sugli immobili. L'Agenzia opera in stretta collaborazione con gli enti locali, per favorire lo sviluppo di un sistema integrato di conoscenze sul territorio; l'Agenzia gestisce, inoltre, l'osservatorio del mercato immobiliare e i connessi servizi estimativi che può offrire direttamente sul mercato;

L'Agenzia del demanio, trasformata in ente pubblico economico con il decreto legislativo n. 173 del 3 luglio 2003, e dotata di un proprio patrimonio, consistente in un fondo di dotazione e nei beni mobili e immobili strumentali alla sua attività, cura — anche attraverso convenzioni con le regioni, gli enti locali e altri enti pubblici — l'amministrazione dei beni immobili dello Stato (ad eccezione di alcune particolari categorie di beni affidati alla gestione diretta dei Ministeri interessati), con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando criteri di mercato nella loro valutazione, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante l'acqui-

sizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili; gestisce inoltre i beni confiscati.

Con il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 sono state stabilite le modalità di avvio delle Agenzie fiscali ed è stato istituito il ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria.

2. LO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA

In considerazione dell'entità delle modificazioni legislative intervenute nel corso degli ultimi anni, la Commissione Finanze, dopo aver acquisito la prescritta intesa con il Presidente della Camera dei deputati, nella seduta del 9 ottobre 2001 ha deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della riforma dell'amministrazione finanziaria.

L'indagine ha inteso verificare l'applicazione della riforma e valutare gli effetti del nuovo modello organizzativo adottato, a livello sia centrale sia periferico, sull'operatività e sull'efficienza degli uffici nonché sui rapporti con i contribuenti, anche in relazione a quanto previsto nello Statuto dei diritti del contribuente introdotto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, così da individuare eventuali problemi che possano richiedere ulteriori interventi da parte del legislatore.

In ragione della ben nota complessità della normativa tributaria, è parso opportuno rivolgere l'attenzione anche all'attività interpretativa svolta dall'Amministrazione finanziaria, sia attraverso l'emissione di atti di contenuto generale, sia nella risposta ai quesiti individualmente formulati dai contribuenti attraverso le forme d'interpello previste dalle norme vigenti.

L'indagine conoscitiva si è articolata in diciannove sedute, svolte tra il 29 novembre 2001 e il 6 novembre 2003, nel corso delle quali sono stati ascoltati i rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori

commercialisti, del Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali e delle Associazioni dei tributaristi (29 novembre 2001), dei rappresentanti di organizzazioni sindacali (24 gennaio e 9 maggio 2002), dei rappresentanti della Confindustria (15 maggio 2002), di alcuni direttori regionali dell'Agenzia delle entrate (29 maggio 2002), del Direttore generale dell'Agenzia delle entrate (12 e 19 giugno 2002), del Direttore del Servizio centrale degli ispettori tributari (SECIT) e del Rettore della Scuola superiore dell'economia e delle finanze (19 giugno 2002), del Direttore del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze (20 giugno 2002), del Comandante generale del Corpo della Guardia di Finanza (27 giugno 2002) dei Direttori generali dell'Agenzia del territorio (4 luglio 2002), dell'Agenzia del demanio (11 luglio 2002) e dell'Agenzia delle dogane (27 febbraio 2003), del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali (30 ottobre 2002), dei rappresentanti dell'Associazione nazionale fra i concessionari della riscossione dei tributi (Ascotributi) (5 marzo 2003), del Direttore generale e del Direttore della Direzione centrale amministrazione dell'Agenzia delle entrate (13 marzo e 6 novembre 2003) e dei rappresentanti dell'Associazione nazionale delle aziende concessionarie dei servizi di entrate degli enti locali (Anacap) (27 marzo 2003). È stato ascoltato infine il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, onorevole Maria Teresa Armosino (28 maggio e 10 giugno 2003).

Durante il ciclo delle audizioni, svolte in un periodo di circa due anni, i numerosi soggetti ascoltati dalle Commissioni hanno segnalato varie questioni connesse sia alla nuova struttura dell'Amministrazione finanziaria, sia alle conseguenze di talune disposizioni legislative intervenute nel periodo considerato.

3. L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

La scissione subita dal cessato Ministero dello finanze, da cui sono passati a

far parte della nuova struttura del dicastero dell'economia soltanto l'attuale Dipartimento per le politiche fiscali, gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e il Corpo della Guardia di Finanza, poteva generare problemi assai rilevanti, atteso che la costituzione delle Agenzie fiscali ha interessato un considerevole numero di uffici e, per conseguenza, diverse migliaia di dipendenti. La trasformazione dei preesistenti dipartimenti del Ministero delle finanze in enti dotati di autonomia regolamentare, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria non poteva consistere in una mera operazione estetica.

3.1 I rapporti tra l'Amministrazione finanziaria ed i contribuenti.

L'introduzione di una nuova struttura organizzativa tendeva peraltro a produrre un cambiamento sostanziale nel rapporto tra i cittadini e l'Amministrazione finanziaria. Un primo, significativo passo in questo senso è certamente costituito dall'accelerazione e dal completamento dell'istituzione degli uffici delle entrate (il processo, peraltro, era iniziato sin dalla metà dell'anno 1997), distribuiti con oculatezza nel territorio affinché il contribuente possa individuare in modo agevole e immediato il luogo in cui trovare gli uffici preposti ai diversi tributi.

Il rapporto con il cittadino è sicuramente migliorato, attraverso il potenziamento delle strutture a contatto con il pubblico, cui l'Amministrazione ha destinato considerevole impegno anche attraverso l'impiego delle nuove tecnologie informatiche.

Ai già operanti sportelli d'informazione si sono affiancati i centri di assistenza telefonica, che forniscono una prima informazione ai contribuenti, nonché i centri d'informazione telematica, che per mezzo della rete informatica (internet) possono trattare richieste di carattere più specifico in forme che, avendo base elettronica dalla quale può ricavarsi una documentazione scritta, consentono un rapporto più sereno e meno conflittuale tra l'amministrazione e i cittadini.

Alcune strutture territoriali hanno altresì istituito centri di prenotazione telefonica, attraverso i quali il contribuente, prima di recarsi presso gli uffici, può prenotare la visita, limitando il dispendio di tempo, il disagio e la spesa dello spostamento e permettendo al funzionario di anticipare l'istruttoria relativa al quesito o alla pratica richiesta.

L'Agenzia delle entrate, ad esempio, ha sviluppato un sistema che consente di registrare in via telematica i contratti di locazione; si tratta di un sistema comunque obbligatorio per alcune categorie di contribuenti, come i grandi proprietari d'immobili (oltre le cento unità immobiliari possedute), cui è prescritta la registrazione di tali contratti. Questo meccanismo aiuta a diminuire l'afflusso del pubblico presso gli uffici. Inoltre, in alcuni distretti notarili la stessa Agenzia ha predisposto una convenzione in base alla quale si provvede alla registrazione telematica degli atti immobiliari.

L'applicazione delle nuove tecnologie informatiche, campo nel quale l'Italia è tra i paesi più evoluti, ha agevolato l'accesso dei contribuenti e l'adempimento degli obblighi tributari. Ad esempio, ne è risultata notevolmente semplificata la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte sia dei lavoratori dipendenti e dei pensionati che si rivolgono ai centri autorizzati di assistenza fiscale, sia di tutti gli altri soggetti che ricorrono alla trasmissione telematica delle dichiarazioni tramite i professionisti abilitati: ciò permette di evitare gli aggravii che provenivano dalla trasmissione postale dei documenti o dal pagamento presso gli istituti bancari.

Per fornire al cittadino un quadro legislativo semplice e aggiornato su argomenti o situazioni particolari, l'Agenzia delle entrate ha altresì predisposto appositi opuscoli informativi, come le guide relative all'interpello, alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, per i disabili, per i residenti all'estero.

Talune forme di assistenza ai cittadini — ad esempio le iniziative di consulenza predisposte presso gli uffici finanziari per la compilazione delle dichiarazioni —

hanno tuttavia incontrato critiche da parte del rappresentante del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, che ha ravvisato in esse il possibile insorgere di conflitti d'interessi: oltre al fatto che gli stessi funzionari dovranno poi procedere al controllo delle dichiarazioni per la cui redazione hanno prestato consulenza, egli ha segnalato la possibilità che vengano per tale via a costituirsi rapporti fiduciari con singoli contribuenti, che potrebbero risultare fonte di ingiusto vantaggio soprattutto nel momento in cui i medesimi funzionari, collocati a riposo, avviassero attività professionali disponendo già di potenziale clientela acquisita attraverso i precedenti rapporti di lavoro.

Uno strumento che ha senza dubbio migliorato il rapporto tra i cittadini e l'Amministrazione finanziaria è costituito dall'istituto dell'interpello.

Il diritto d'interpello era già stato introdotto nel nostro ordinamento dall'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, limitatamente a specifiche operazioni, tassativamente determinate dalla norma. L'istituto è divenuto operativo solo nel 1998, con l'emanazione delle disposizioni di attuazione.

Successivamente, l'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), ha introdotto una più ampia figura d'interpello, esperibile con riferimento a tutti i tributi. Con il decreto del Ministro delle finanze 26 aprile 2001, n. 209, sono state dettate le relative disposizioni attuative che hanno reso operante l'istituto. Questa forma d'interpello permette al contribuente d'inoltrare per iscritto all'Amministrazione finanziaria circostanziati e specifici quesiti concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni d'incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse, senza tuttavia che ciò determini alcun effetto in relazione alle scadenze previste dalla normativa tributaria.

L'Amministrazione ha centoventi giorni per fornire la propria risposta, scritta e motivata, all'istanza del contribuente. De-

corso inutilmente il suddetto termine, s'intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione prospettata dal contribuente. Limitatamente all'oggetto del quesito, l'Amministrazione non può irrogare sanzioni al contribuente che non abbia ricevuto risposta entro il termine sopra indicato.

La risposta fornita (anche con il solo silenzio-assenso) vincola l'Amministrazione finanziaria nei confronti del solo contribuente istante e limitatamente al caso prospettato. Eventuali atti posti in essere dall'Amministrazione nei confronti del suddetto contribuente in difformità dalla risposta saranno pertanto nulli.

Nel caso in cui un numero elevato di contribuenti abbia formulato quesiti con riferimento a questioni identiche o analoghe, l'Amministrazione può rispondere collettivamente mediante una circolare o una risoluzione.

Nel corso delle loro audizioni, i direttori regionali dell'Agenzia delle entrate hanno sottolineato come diversi uffici regionali trattino le istanze d'interpello entro termini assai più brevi del massimo previsto dalla legge, rispondendo talvolta nello spazio di sessanta o settanta giorni.

È stato segnalato come spesso l'Amministrazione abbia provveduto a fornire una risposta al contribuente anche in casi nei quali l'interpello si sarebbe dovuto considerare inammissibile in quanto non presentato con le forme o nei limiti d'oggetto espressamente previsti. L'interpello è stato allora trattato come quesito posto dal contribuente, al quale gli uffici hanno fornito il proprio parere.

Il buon funzionamento dello strumento dell'interpello è stato reso possibile anche dalla creazione di un archivio di dati centralizzato, che permette agli uffici regionali di trasmettere per via informatica le richieste d'interpello e le risposte da essi preparate alla Direzione centrale delle entrate, la quale ne prende visione nel volgere di 24 ore, approvandole o indicando all'ufficio periferico soluzioni più opportune qualora l'interpretazione da

esso proposta non sia compatibile con quella da adottarsi uniformemente a livello nazionale.

3.2 *Le Agenzie fiscali ed i rapporti con il Corpo della Guardia di Finanza*

La costituzione delle quattro Agenzie fiscali ha interessato circa 67 mila dipendenti dell'Amministrazione finanziaria.

Non si è trattato soltanto di un cambiamento formale. Ad esempio, dal 10 gennaio 2001 è stato accelerato e completato, come già detto, il processo di costituzione degli uffici unici delle entrate (processo iniziato dalla metà del 1997), nei quali è stato riunito il personale precedentemente in servizio nei soppressi uffici del registro, uffici dell'imposta sul valore aggiunto, intendenze e uffici delle imposte dirette. Oltre ai problemi pratici determinati dal mutamento di sede, si è quindi determinata la commistione tra le professionalità di dipendenti provenienti da settori tra loro assai diversi.

Il tema della formazione del personale è stato oggetto di numerose valutazioni da parte dei soggetti che la Commissione ha ascoltato. In particolare è stato sottolineato quanto la formazione sia rilevante per il personale posto a contatto con i cittadini: uffici aperti al pubblico, centri di assistenza telefonica e anche centri d'informazione telematica, i quali, pur funzionando attraverso comunicazioni elettroniche, richiedono comunque conoscenze ampie e precise da parte degli operatori, che non possono fornire informazioni erranee di cui porterebbe responsabilità l'Amministrazione.

Viene quindi a determinarsi una diversità tra il personale addetto alle strutture poste a contatto con il pubblico e quello degli uffici che svolgono le funzioni di accertamento, di controllo e le altre attività d'istituto: pur risultando necessaria una comune e solida base di competenza professionale, sono infatti diverse le caratteristiche e le attitudini personali richieste nei due casi.

Per quanto riguarda l'Agenzia del territorio, sono stati segnalati problemi che si

prevede possano sorgere a séguito del previsto decentramento delle funzioni catastali agli enti locali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Infatti l'articolo 66 del citato decreto legislativo n. 112 attribuisce ai comuni le funzioni relative alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché alla revisione degli estimi e del classamento, ferma restando, a norma dell'articolo 65, la competenza statale relativamente alla predisposizione di procedure innovative per la determinazione dei redditi dei terreni e degli immobili urbani ai fini delle revisioni generali degli estimi e del classamento e all'individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi e gli aggiornamenti topografici e la formazione di mappe e cartografie catastali. L'articolo 64, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999 prevede che gli enti locali possano affidare mediante convenzione la gestione delle funzioni di tenuta e aggiornamento del catasto all'Agenzia del territorio.

In particolare, le associazioni sindacali di categoria hanno ricordato che dal trasferimento delle competenze seguirà necessariamente anche il trasferimento di personale dall'Agenzia ai comuni.

Infatti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2000 e del 21 marzo 2001 (pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2001, n. 48, e del 25 giugno 2001, n. 145) hanno individuato in quattromila unità il personale dell'Agenzia del territorio da trasferire agli enti locali, nel caso in cui tutti i comuni vogliano assumere la gestione del catasto.

In particolare, l'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2000 dispone che il trasferimento di funzioni, risorse e beni deve comunque essere completato entro tre anni dalla pubblicazione dello stesso decreto. Poiché quest'ultimo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2001, il termine indicato dal citato articolo 6 è venuto a scadere il 26 febbraio

2004. Nell'audizione dell'11 marzo 2004, svoltasi presso la Commissione Finanze della Camera al di fuori dell'indagine, il Sottosegretario per l'economia e le finanze onorevole Maria Teresa Armosino, ha informato che è stato predisposto uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri volto a prorogare di due anni il predetto termine.

Anche in relazione a tale previsto trasferimento di personale le associazioni sindacali hanno tuttavia segnalato che l'Agenzia del territorio non prospetterebbe agli enti locali la possibilità alternativa consistente nell'affidamento della gestione all'Agenzia con corresponsione di un corrispettivo. Le stesse hanno inoltre manifestato un forte disagio nei confronti dell'attuazione del processo di decentramento, per il timore e le insicurezze in merito agli spostamenti del personale e ad una paventata utilizzazione non professionalmente adeguata nell'impiego diretto presso i Comuni che, fra l'altro, appalesano persistenti incertezze circa le modalità di esercizio delle funzioni.

Sono stati inoltre rilevati inconvenienti che potrebbero risultare dall'articolo 66 del decreto legislativo n. 112 del 1998 per quanto riguarda la revisione degli estimi e del classamento da parte degli enti locali. Sebbene, come detto, rimanga assegnata alla competenza dello Stato la predisposizione di procedure innovative per la determinazione dei redditi dei terreni e degli immobili urbani ai fini delle revisioni generali degli estimi e del classamento, l'attribuzione dei poteri agli enti locali potrebbe determinare applicazioni disomogenee nelle diverse parti del territorio nazionale, con differenze tali da comportare alterazioni nell'unità del sistema e conseguente lesione del principio d'egualianza.

A fronte delle problematiche emerse, l'Agenzia del territorio ha espresso la convinzione, peraltro diffusa, che il decentramento delle funzioni catastali non possa svilupparsi secondo le rigide modalità originariamente previste ed i tempi fissati, suggerendo un'ipotesi di decentramento « flessibile », in grado di consentire

a ciascun Comune di gestire direttamente un numero variabile di funzioni catastali, delegando le rimanenti alla stessa Agenzia. Un siffatto provvedimento introdurrebbe, quindi, la possibilità di acquisizione graduale da parte dei Comuni delle funzioni catastali e delle correlate risorse (umane, strumentali e finanziarie) attraverso « moduli » di attività e correlati servizi funzionali, così individuabili:

a) visure e certificazioni;

b) accettazione atti di aggiornamento delle banche dati catastali (Docfa, Docte, Pregeo, Voltura), in aggiunta alle funzioni ed ai servizi di cui alla lettera a);

c) trattazione degli atti di aggiornamento delle banche dati catastali comprendenti anche le attività di accertamento, integrazione e rettifiche, in aggiunta alle funzioni ed ai servizi di cui alle lettere a) e b);

d) revisione degli estimi e del classamento, in aggiunta alle funzioni ed ai servizi di cui alle lettere a), b) e c).

L'Agenzia del territorio ha avviato, anche quale presupposto fondamentale del processo di decentramento, il progetto Banca dati integrata, che ha il fine di integrare le banche dati del catasto ed ipotecarie, garantendo l'univocità e l'attendibilità delle informazioni, eliminando le duplicazioni di dati ed ampliando la gamma di servizi erogabili.

L'attendibilità delle informazioni relative alla consistenza ed alla proprietà dei beni immobili rappresenta il requisito fondamentale del progetto, che risulta pertanto strettamente correlato con gli altri principali progetti in corso, quali l'Anagrafe dei beni immobiliari, il decentramento e la revisione degli estimi.

La costituzione di una banca dati integrata delle informazioni ipotecarie e catastali, e la conseguente possibilità di realizzare servizi integrati, è finalizzata ai seguenti obiettivi:

miglioramento dei servizi resi agli utenti, i quali potranno, con un'unica

operazione, ottenere informazioni che, attualmente, reperiscono con l'accesso a diversi sportelli e con ricerche successive (verifica della situazione catastale e successivamente di quella ipotecaria);

possibilità di unificare le modalità/strumenti di aggiornamento delle banche dati;

aumento del livello di attendibilità delle informazioni.

La disponibilità della Banca dati integrata consente, peraltro, una maggiore e più rapida fruibilità dei dati ipocatastali necessari all'Agenzia del territorio, in termini di dati statistici e consistenza del patrimonio immobiliare, all'Agenzia delle entrate per attività di accertamento e verifica del patrimonio immobiliare del contribuente e alle altre utenze pubbliche e private, in termini di coerenza delle informazioni acquisibili.

Dall'audizione relativa all'Agenzia del territorio è inoltre emersa la presenza, ad oggi ed ancor più in prospettiva, di elementi distinti, che inducono ad evidenziare come la stessa possa e debba offrire attività ed assumere atteggiamenti sempre più assimilabili a quelli di un'azienda erogatrice di servizi, per poter assicurare, nel doveroso rispetto del principio di economicità, una maggiore gamma ed una migliore qualità dei propri servizi ad un costo equilibrato nei confronti dei destinatari: Stato, enti locali, enti pubblici e mercato (cittadini, professionisti, associazioni).

Da qui l'esigenza, manifestata nel corso dell'audizione, di un processo finalizzato a favorire un assetto dell'ente agenziale progressivamente più coerente con le logiche di gestione di un'azienda erogatrice di servizi, anche evidenziando segnali di forte discontinuità rispetto alla precedente gestione dipartimentale; in tale visione l'attuale « modello » può apparire non ancora pienamente adeguato, in particolare per alcune persistenti rigidità strutturali rilevanti sotto un profilo evolutivo, fra le quali sono state indicate e analizzate la questione dei limiti temporali troppo ristretti

della Convenzione annuale (a partire dal 2004 la Convenzione ha assunto un orizzonte triennale), l'impostazione del modello economico-patrimoniale fondato su meri trasferimenti e la conseguente mancata correlazione costi-ricavi, che costituisce un significativo ostacolo per la razionalizzazione dei costi e per la responsabilizzazione del management sui risultati della gestione.

Tali problematiche potrebbero trovare adeguata soluzione solo attraverso una opportuna rivisitazione del suddetto modello istituzionale ed organizzativo di riferimento.

Per quanto riguarda l'Agenzia del demanio, è stato ricordato il ruolo che essa assume nella opera di valorizzazione del patrimonio dello Stato. È stato altresì sottolineato come l'attribuzione di una autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria per il perseguimento della propria missione, anche se con qualche difficoltà, ha consentito di operare con una efficacia e una tempestività non usuali nel mondo della pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda l'Agenzia delle dogane, attivata, come le altre Agenzie fiscali, a partire dal 1° gennaio 2001 (con Decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2000), occorre innanzitutto ricordare che essa nel corso degli ultimi tre anni è stata soggetta ad una doppia riforma: da un lato, la trasformazione da Dipartimento in Agenzia, dall'altro, il passaggio da una gestione per materia ad una per funzioni omogenee.

Ciò ha costituito una duplice difficoltà, in quanto la precedente riforma del 1990, che ha istituito il Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, aveva solamente istituito tre Direzioni centrali, lasciando inalterato l'assetto organizzativo periferico e mantenendo la vecchia ripartizione di competenze per materia e non per funzioni.

Dal 18 aprile 2001 l'Agenzia si è data un nuovo assetto organizzativo e funzionale, per effettuare quel salto culturale da un indirizzo burocratico ad uno aziendale, rivolto all'utenza, assetto che, in realtà,

potrà esplicitare tutte le sue potenzialità solo con il necessario completamento del processo in corso di istituzione e attivazione dei nuovi « Uffici delle dogane » a livello locale.

I risultati positivi sono comunque già visibili, e vanno nella direzione della semplificazione procedurale, della riduzione dei tempi di attesa, della capacità di rendere un servizio più apprezzato dagli utenti, contemperando le esigenze dell'erario nazionale e comunitario con quelle della società economica e civile.

L'Agenzia riveste funzioni strategiche di autorità doganale e assicura la gestione dei tributi sugli scambi internazionali e della fiscalità interna negli scambi internazionali, nonché delle imposte sulla produzione e consumo dei beni soggetti ad accise, con esclusione di quelle relative ai tabacchi lavorati.

Le linee di intervento dell'Agenzia, volte alla compiuta attuazione del mercato interno e coerenti con il processo di armonizzazione e sviluppo della cooperazione doganale sia a livello dell'Unione europea sia nell'ambito delle competenti sedi internazionali, sono periodicamente definite nelle Convenzioni sottoscritte con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono dirette al contrasto dell'evasione tributaria, del contrabbando e degli illeciti extra-tributari, contribuendo significativamente, specialmente in quest'ultimo settore, alla lotta al traffico illecito di stupefacenti, di armi, materiali radioattivi, rifiuti tossici e tradotti nocivi, nonché alla tutela del patrimonio culturale e ambientale.

La dogana sta dunque assumendo sempre di più anche un ruolo regolativo degli scambi internazionali, inteso nel senso di assicurare il rispetto delle regole da parte degli operatori e non solo di accertare e riscuotere tributi. Sono stati pertanto potenziati importanti compiti quali la tutela della salute e dell'ambiente, la lotta ai traffici illeciti vecchi e nuovi, il contrasto della criminalità organizzata alle frontiere, la lotta alla contraffazione, la difesa delle privative industriali e dei prodotti italiani,

settori, questi ultimi, nei quali la legge finanziaria per il 2004 ha assegnato compiti specifici all'Agenzia.

Va citata, in particolare, l'accresciuta attività di controllo ai fini della sicurezza, dopo i noti eventi terroristici dell'11 settembre 2001 ed il perdurare della crisi internazionale, attività per la quale l'Agenzia delle dogane si è dimostrata particolarmente attrezzata essendosi dotata già in precedenza di apparecchiature « scanner » tecnologicamente all'avanguardia.

Occorre prendere atto che l'Amministrazione doganale è impegnata in uno sforzo organizzativo di adeguamento della struttura, oltre che attraverso i processi di crescita professionale del personale, considerato la principale risorsa produttiva dell'Agenzia, anche attraverso l'acquisizione e lo sviluppo di strumenti e di metodologie che contribuiscono a qualificare il cambiamento in atto.

Sotto tale profilo si è dato un notevole impulso dall'implementazione costante della banca dati, che supporta, insieme all'analisi dei rischi, il sistema del Circuito doganale di controllo (cosiddetto « canale verde »); sistema che consente di selezionare i controlli delle merci, riducendo e semplificando, di conseguenza, le attività inerenti lo sdoganamento. In tal modo l'effettuazione di verifiche più approfondite è mirata alle situazioni di rischio effettivo, evidenziate anche tramite sistemi di intelligence. In tale ottica si pone anche l'adozione di tecniche di « audit doganale » delle imprese (cosiddetta « certificazione » doganale delle imprese) volte ad assicurare la speditezza degli adempimenti doganali nel reciproco rapporto fiduciario tra l'utenza e l'amministrazione. Inoltre, allo scopo di potenziare le attività di contrasto all'evasione ed ai fenomeni illeciti e/o fraudolenti sulle merci, assicurando nel contempo la rapidità delle operazioni, l'Agenzia si è dotata di apparecchiature scanner — che, come già evidenziato, si sono rivelate utili anche ai fini della security — capaci di identificare la natura delle merci contenute all'interno dei container e degli autoveicoli, senza dover

procedere necessariamente allo loro apertura ed allo scarico delle merci stesse.

Rispetto al quadro generale delle azioni poste in essere, si rileva anche che l'Agenzia delle dogane opera in stretto collegamento con gli organi comunitari nell'ambito dei processi di armonizzazione e di sviluppo dell'unificazione europea — sia per la definizione di normative comuni, sia per il rafforzamento della cooperazione tra le amministrazioni doganali — con particolare riferimento all'ingresso dei dieci nuovi paesi a partire dal 1o maggio 2004.

A tale proposito, l'Agenzia si è posta il problema dell'impatto sulle proprie attività e dell'eventuale ricollocazione del personale, essendo ovvio che, dopo l'allargamento dell'Unione europea, alcuni confini, come ad esempio quello con la Slovenia, diventeranno scarsamente significativi.

Di fatto la dogana italiana, dopo l'allargamento, non avrà più frontiere visibili, salvo quelle con la Svizzera, ma dovrà comunque continuare a presidiare i circa 8.000 chilometri di frontiera marittima, che rappresentano una significativa porzione delle frontiere esterne dell'Unione europea, proiettata al centro del Mediterraneo.

Peraltro, considerato che lo scenario del commercio internazionale impone di esercitare azioni di controllo adeguate alle crescenti esigenze di sicurezza e di contrasto ai fenomeni fraudolenti, senza ostacolare la fluidità dei traffici, e tenuto conto che il blocco delle assunzioni operato negli ultimi anni ha determinato una diminuzione del personale di servizio rispetto a quello previsto, le eventuali eccedenze di personale in alcuni settori potranno essere opportunamente ricollocate in altri settori.

In particolare, una significativa quota di personale potrà essere utilizzata in quelle che vengono definite « frontiere invisibili », quali ad esempio la lotta alla illegalità, alla contraffazione e a tutti quei fenomeni che possono turbare la libera circolazione delle merci e il libero svolgimento del commercio.

Per quanto riguarda l'Agenzia delle dogane, si può affermare che nonostante il

gravoso impegno della profonda trasformazione, sono evidenti i risultati positivi ottenuti nei primi anni di funzionamento, attestati dalla completa realizzazione degli obiettivi stabiliti nelle Convenzioni. In tal modo, peraltro, resta dimostrata anche la validità del modello organizzativo per agenzie, certamente perfezionabile ma già in grado di essere apprezzato per i buoni frutti che sta portando.

Altra missione istituzionale dell'Agenzia, perseguita con particolare impegno negli ultimi anni, riguarda la semplificazione dei rapporti con gli operatori economici e con gli utenti, attraverso lo snellimento delle procedure e l'incentivazione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali. In tale prospettiva si colloca lo sviluppo dei servizi telematici all'utenza, che l'Agenzia ha realizzato a partire dalla costituzione del Servizio telematico doganale (EDI), che consente la presentazione on line delle dichiarazioni doganali e degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie INTRA, e che è proseguito con la completa reingegnerizzazione dei processi e dei flussi di lavoro documentali, attualmente gestiti attraverso un nuovo sistema informatico (AIDA) che si interfaccia direttamente, per alcune funzioni, con la sede degli operatori economici.

Bisogna anche dare atto che i risultati positivi dell'Agenzia sono stati conseguiti nonostante la gravissima carenza di personale già evidenziate in precedenza, pari ad oltre il 28 per cento della dotazione teorica, ove si consideri che, al 31 dicembre 2002, risultavano presenti 10.001 unità, a fronte della dotazione organica di 13.894 unità, stabilita dal Regolamento di amministrazione.

È pertanto evidente la necessità di un potenziamento, anche quantitativo, del personale, tenuto conto che per l'aspetto qualitativo l'Agenzia ha attuato e sta attuando intensi programmi di formazione di tipo tecnico, specialistico e valoriale/managieriale.

Appare quindi ben delineato un percorso volto al rafforzamento del ruolo del comparto doganale, in un contesto mo-

derno ed europeo, con l'obiettivo, da un lato, di facilitare la speditezza dei traffici commerciali, attraverso la trasparenza e la semplificazione delle procedure, e, dall'altro, di contrastare le attività illecite, anche a tutela della salute e della sicurezza dei cittadini.

In tale ambito, particolare apprezzamento meritano le iniziative volte a fornire al sistema-paese servizi di qualità sempre più elevata, momento fondamentale nella gestione del rapporto con l'utenza, nonché le iniziative volte a sviluppare le attività di intelligence in linea con incisive strategie antifrode.

Bisogna inoltre ricordare, sempre per quanto riguarda il settore doganale, il rapporto con la Guardia di Finanza. L'Amministrazione doganale italiana, da sempre, è stata caratterizzata dalla coesistenza di due strutture interconnesse e complementari: quella civile (l'Agenzia), e quella militare (la Guardia di Finanza), che svolge il ruolo di polizia tributaria investigativa ai fini della lotta al contrabbando e ai traffici illeciti internazionali.

Nessuna confusione o commistione di compiti si potrebbe tuttavia ravvisare tra l'Agenzia delle dogane e la Guardia di Finanza, in quanto la normativa ha assegnato alla prima le strategie di indirizzo proprie dell'autorità doganale, a livello internazionale e interno, con il conseguente esercizio delle connesse, esclusive, competenze in materia di controlli negli spazi doganali; alla seconda, la responsabilità operativa della vigilanza economico-finanziaria e della sicurezza dei confini. Le sinergie operative tra la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle dogane hanno senza dubbio ottenuto risultati positivi.

In quest'ambito occorre peraltro segnalare la necessità di definire meglio il coordinamento tra Agenzia delle dogane e Guardia di Finanza, disciplinato, in via generale, dal citato articolo 56 del decreto legislativo n. 300 del 1999, stabilendo, sulla base delle direttive del Ministro dell'economia e delle finanze, un confine certo e determinato per l'esercizio delle relative competenze.

Un altro aspetto delicato dei rapporti tra Agenzie fiscali e Guardia di Finanza sollevato nel corso delle audizioni riguarda i problemi derivanti dal diverso trattamento economico del relativo personale. Infatti, il trattamento economico del personale delle Agenzie, prevede, a seguito del rinnovato assetto organizzativo dell'Amministrazione finanziaria, l'accesso a forme di retribuzione, sotto il profilo stipendiale, ma soprattutto per la parte accessoria, di maggior vantaggio rispetto a quelle esistenti per il personale del Corpo della Guardia di Finanza.

Ciò genera malumori tra gli appartenenti del Corpo, anche in virtù del complesso di attribuzioni, oneri e responsabilità derivanti dalla natura di forza di polizia che contraddistingue la Guardia di Finanza.

Ad esempio, nel corso dell'indagine è stato segnalato che un dirigente di seconda fascia, corrispondente orientativamente a un generale di brigata della Guardia di Finanza, può guadagnare fino a 100 mila euro all'anno a fronte dei 77 mila del generale di brigata.

Un aspetto assai singolare dei rapporti retributivi tra il personale dei due enti sono stati evidenziati, nel corso dell'audizione del Comandante del Corpo della Guardia di Finanza, in relazione al Fondo assistenza finanziari. Esso viene alimentato destinandovi una percentuale dei proventi contravvenzionali.

A seguito della recente riforma del sistema tributario, le verifiche continuano ad essere effettuate dalla Guardia di Finanza, però spetta all'Agenzia delle entrate stabilire se accogliere in toto oppure in parte le verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza; qualora si dovesse giungere, grazie all'introduzione tra Agenzia e contribuente di forme di accertamento concordato, a determinare una cifra diversa da quella accertata dalla Guardia di Finanza; una percentuale di tale accertamento confluisce nel fondo contrattuale dell'Agenzia delle entrate, anziché nel Fondo assistenza finanziari.

Il differente trattamento economico del personale si può tuttavia ravvisare anche tra le Agenzie stesse e all'interno di esse.

Infatti, il personale dell'Agenzia delle entrate ha un trattamento economico diverso da quello dell'Agenzia delle dogane e da quello delle Commissioni tributarie, mentre il personale dell'Agenzia del territorio e dell'Agenzia del demanio versa in una situazione retributiva assai inferiore.

Inoltre, il trattamento retributivo del personale direttivo esterno (dirigenti apicali, di prima e seconda fascia) delle Agenzie, in particolare del demanio e del territorio, essendo negoziato autonomamente con le agenzie stesse, determina livelli retributivi fuori mercato rispetto alle situazioni economiche degli appartenenti alle altre amministrazioni dello Stato. Conseguentemente si possono creare situazioni in cui dirigenti di provenienza statale si trovano ad operare con personale sottoposto che tuttavia, provenendo dall'esterno, gode di un trattamento economico doppio o triplo rispetto al suo.

3.3 *Il Dipartimento per le politiche fiscali*

Nel decreto legislativo n. 300 del 1999, l'organizzazione ministeriale è concepita come uno strumento per lo svolgimento delle funzioni statali. L'organizzazione viene, infatti, modellata assumendo le funzioni come parametro dimensionale e qualitativo.

Al Ministero dell'economia e delle finanze, l'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999 attribuisce, suddividendole in cinque aree, tutte le funzioni in materia di:

politica economico-finanziaria;

processi di formazione e gestione del bilancio dello Stato;

programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale, e delle politiche di coesione; politiche fiscali;

amministrazione dei servizi indivisibili e comuni.

Si tratta delle funzioni in precedenza attribuite al Ministero del tesoro (definizione delle politiche economiche, predisposizione del bilancio dello Stato e connessa gestione contabile, interventi dello Stato nella politica degli investimenti) e delle funzioni in precedenza attribuite al Ministero delle finanze e non trasferite alle Agenzie fiscali.

Anche l'articolazione interna del Ministero è caratterizzata dalle funzioni da svolgere. Sono stati, infatti, istituiti cinque dipartimenti, tante quante sono le aree funzionali suindicate.

3.3.1 *L'articolazione ed il ruolo del Dipartimento*

In particolare, per quanto riguarda il Dipartimento per le politiche fiscali, lo stesso decreto legislativo n. 300 del 1999 già specificava che nell'area funzionale ad esso attribuita rientrava:

l'analisi del sistema fiscale;

la vigilanza e il controllo sulle agenzie fiscali e sugli altri enti della fiscalità;

il monitoraggio e il controllo del sistema informativo della fiscalità e della rete unitaria di settore;

l'informazione istituzionale nel settore della fiscalità.

Il regolamento di organizzazione — decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2001 — ha ulteriormente specificato, con l'articolo 2, comma 1, i contenuti dell'area funzionale attribuita dalla legge al Dipartimento stesso precisando che quest'ultimo svolge un'attività di supporto per le decisioni dei vertici politici, cura l'attuazione delle decisioni stesse, favorisce lo sviluppo del federalismo fiscale e dell'integrazione comunitaria.

Il medesimo regolamento procede anche ad una ulteriore specificazione delle funzioni ad esso attribuite individuandole in quelle di:

analisi, elaborazione e valutazione delle politiche economico fiscali;

analisi, elaborazione e valutazione delle politiche e delle misure giuridico-tributarie;

pianificazione e coordinamento (elaborazione delle informazioni necessarie per la programmazione degli obiettivi per la gestione delle funzioni fiscali da parte delle Agenzie; attività propedeutica alla stipula delle convenzioni con le Agenzie stesse);

controllo e monitoraggio (verifica sui risultati di gestione delle Agenzie in relazione agli obiettivi fissati dalla convenzione);

valutazione delle modalità complessive dell'esercizio delle funzioni fiscali da parte delle agenzie sotto il profilo della trasparenza e della imparzialità (vigilanza);

comunicazione istituzionale;

coordinamento del sistema informativo della fiscalità.

Si tratta, essenzialmente, di funzioni «di supporto» all'attività del Ministro nella definizione della politica fiscale, nei rapporti con le Agenzie fiscali e nel rapporto con i contribuenti.

Nel definire gli uffici di livello dirigenziale generale, l'articolo 4 del citato regolamento di organizzazione del Dipartimento segue, in via di principio, il metodo utilizzato per individuare i dipartimenti del Ministero attribuendo ad ogni ufficio una delle aree funzionali individuate. Tale regola subisce, però, due eccezioni. Il citato articolo 4 istituisce, infatti, 8 uffici di livello dirigenziale generale. Si tratta degli uffici:

studi e politiche economico-fiscali;

studi e politiche giuridico-tributarie; agenzie e enti della fiscalità;

amministrazione delle risorse;

relazioni internazionali;